I REQUISITI DEL CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS. 151/2001

scritto da goal | 6 Agosto 2026



di Andrea Sella*

La pronuncia in commento (Tribunale di Biella, n. 110/2026 del 10/03/2026) è particolarmente interessante per l'interpretazione fornita alla fattispecie in esame, valorizzando i referti medici e la situazione familiare in concreto e non solo sulla base di valutazioni formali ed in particolare sulla mera applicazione da parte dell'INPS dell'art.2, comma 1 lettera D del D.Interm. n° 278 del 21/07/2000.

Il caso portato all'attenzione del Giudicante riguardava il rifiuto da parte dell'INPS alla richiesta di congedo straordinario ex art. 3 comma 3 L. 104/92 per assistere il fratello disabile convivente, pur in presenza della madre, per quanto non convivente, ma affetta da una condizione di salute non compatibile con una effettiva assistenza al figlio, condizione tuttavia non ancora accertata dagli organi dell'Ente e quindi in assenza di una dichiarata invalidità da parte dello stesso INPS.

È noto che la legge preveda una sorta di graduatoria familiare di preferenza e che tale graduatoria possa scorrere solo in mancanza di familiari di grado anteriore o qualora non siano in grado di provvedere all'assistenza per la presenza di patologie invalidanti, normativa che è stata oggetto di numerosi interventi della Corte Costituzionale (Vedasi C.

Cost., sent. nn. 233/2005, 158/2007, 19/2009, 203/2013, 232/2018, 197/2025).

La tesi dell'Ente si poggia sull'applicazione della circolare n° 32 del 2012 punto 3.1 che stabilisce che la definizione di "patologie invalidanti" vada ricercata nell'art.2, comma 1 lettera D del D.Interm n° 278 del 21/07/2000 e che solo le patologie ivi elencate e riconosciute dall'Ente possono dare diritto allo scorrimento della "graduatoria" familiare.

Il Tribunale evidenzia come l'art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001 richiami testualmente le "patologie invalidanti" senza rinviare ad alcun atto specificativo, tantomeno al citato decreto interministeriale (facendo notare, peraltro, che all'epoca dell'entrata in vigore della norma in esame, era già stato emanato).

Soprattutto, invoca una lettura costituzionalmente orientata della portata letterale e sistematica di tale norma che richiede esclusivamente che le patologie siano "invalidanti", cioè tali da impedire al soggetto indicato nell'ordine previsto dal legislatore (e dalla Corte Costituzionale) di compiere ciò per cui il congedo è previsto, cioè assistere il familiare disabile. Sottolinea poi che la lettura proposta dall'INPS vada nella direzione opposta a quella indicata dalla legge, che è appunto quella di consentire il subentro di un componente della famiglia quando il familiare che la legge individua come "prioritario" sia incapace di assistere il proprio parente disabile. In breve, ciò che rileva ai fini di consentire lo scorrimento della graduatoria familiare è che la patologia – di cui è affetto il parente di grado superiore – impedisca a quest'ultimo di svolgere un'adeguata assistenza al familiare disabile grave.

Evidenzia quindi la necessaria prevalenza di un accertamento in concreto rispetto all'applicazione formalistica e riduttiva delle patologie previste dal decreto interministeriale, riconoscendo nel caso di specie il diritto al congedo,

peraltro già riconosciuto in sede cautelare.

**Avvocato in Biella*